



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – **Sezione Lavoro** –
composta dai Signori:

- 1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
- 2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
- 3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 564 del Ruolo Generale delle
cause dell'anno 2019

T R A

RICCIARDI NICOLA (c.f.: RCCNCL54E29L049A), elettivamente domiciliato in
Taranto alla Via Pitagora n. 142, presso lo studio dell'avv. Eliana Ungaro, dalla quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti,

- APPELLANTE -

E

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.: 800787505587), in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio,
in virtù di procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale
dell'INPS in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D

- APPELLATO -

Oggetto: accertamento negativo di indebito

All'udienza del 13.12.2023 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in
atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza (n. 2459/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Ricciardi Nicola nei confronti dell'INPS, volta all'accertamento negativo di indebito, ammontante a € 16.854,00, preteso dall'Istituto per il periodo da febbraio 2009 a febbraio 2018, giusta comunicazione del 17.1.2018 a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10084367 in godimento sin dall'1.2.2009, disponendo in ordine alle spese processuali a norma dell'art. 152 disp. att. cpc, nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.

Avverso tale decisione proponeva appello Ricciardi Nicola, lamentandone l'erroneità per non avere il primo Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo dell'interessato e nonostante l'Inps si fosse attivato molti anni dopo, in violazione dell'art 13, comma 2, che impone all'Istituto di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Concludeva chiedendo alla Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere il proprio diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e, di conseguenza, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall'INPS.

Resisteva l'Inps, concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Il giudice di prime cure, premesso che parte ricorrente, a fronte della chiara esplicitazione, da parte dell'Inps del motivo dell'indebito, non ha fornito alcuna idonea prova dell'illegittimità del recupero da parte dell'Istituto, ha giustificato il rigetto del ricorso proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Ha ritenuto, infatti che, nel caso in esame, difettesse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili di cui agli anni 2004/2005/2006 era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (Compagnia Portuale “Neptunia”) a seguito di accertamento ispettivo avviato nel 2012.

L'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro; era inapplicabile, poi, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguardava i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.

Come già affermato da questa Corte in altre pronunce (sentenza n. 139/2022 rel. Morea e sentenza n.586/2022 rel. Di Todaro) in fattispecie analoghe “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).

Inconferente è il richiamo alla norma (art. 13 co. 2 medesima legge: “L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso. Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell'Istituto di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia.

Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.

Non si è verificato, pertanto, un mutamento sopravvenuto del reddito che l'Inps avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.

Per tutto quanto precede, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, prodotto dall'odierno appellato, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro, annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.

Il gravame va, dunque, respinto.

Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Nulla per le spese.

Taranto, 13.12.2023

Il Relatore

Dott. Maria Filippa LEONE

Il Presidente

Dott. Annamaria LASTELLA